



Città di Camerino  
Provincia di Macerata

*SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE*

**Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge  
4 aprile 2012, n.35 recante “Disposizioni urgenti in  
materia di semplificazione e di sviluppo” – Art. 5  
(Cambio di residenza in tempo reale)**

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35 ha modificato la normativa anagrafica relativamente alle dichiarazioni di cambio di abitazione e di trasferimento della residenza da altro Comune o dall'estero.

Dal 9 maggio 2012 per trasferire la residenza nel Comune di Camerino, all'estero o per dichiarare un cambio di abitazione all'interno dello stesso territorio comunale non sarà piu' esclusivamente necessario presentarsi personalmente allo sportello ma si potrà compilare un modulo (allegato 1 o 2), inviandolo all'ufficio anagrafe:

1. via fax al numero : 0737-634732 o 630423, allegando fotocopia di un documento di identità;
2. tramite posta raccomandata indirizzata a : Comune di Camerino – ufficio anagrafe, Corso Vittorio Emanuele II n.17 – 62032 Camerino (MC);
3. tramite posta elettronica certificata:  
[comune.camerino.mc@legalmail.it](mailto:comune.camerino.mc@legalmail.it)

*(bisogna sottoscrivere la dichiarazione con firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la*

*dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e trasmettere per posta elettronica 'semplice' copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante.)*

La nuova procedura prevede che entro due giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione l'Ufficio debba provvedere all'iscrizione o alla cancellazione anagrafica o al cambio di abitazione i cui effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Successivamente, entro 45 giorni l'ufficio potrà effettuare controlli, mediante l'ausilio della Polizia Municipale, per verificare la presenza del requisito della dimora abituale. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo, si provvederà alla comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, ovvero assegnando un termine di 10 giorni per presentare osservazioni o documentazione integrativa.

Nel caso in cui dovessero permanere gli elementi negativi l'ufficio dovrà ripristinare la situazione anagrafica precedente alla dichiarazione presentata.

Nel caso di dichiarazioni non conformi al vero o mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Inoltre sarà applicabile anche la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza in caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.P.R. n. 223/1989.